

Informativa per la clientela di studio

N. 15 del 29.01.2014

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Ravvedimento della mini - IMU 2013

Se entro lo scorso 24 gennaio 2014 non è stata in grado di effettuare il **versamento della mini-IMU 2013**, ha la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso per sanare la violazione con sanzioni ridotte.

La preghiamo pertanto, dopo aver letto la presente informativa, di chiedere il ricalcolo dell'imposta allo scrivente Studio.

Il doppio regime sanzionatorio: saldo IMU senza sanzioni (fino al 16.06.2014) e mini-IMU con sanzioni piene, salvo ravvedimento

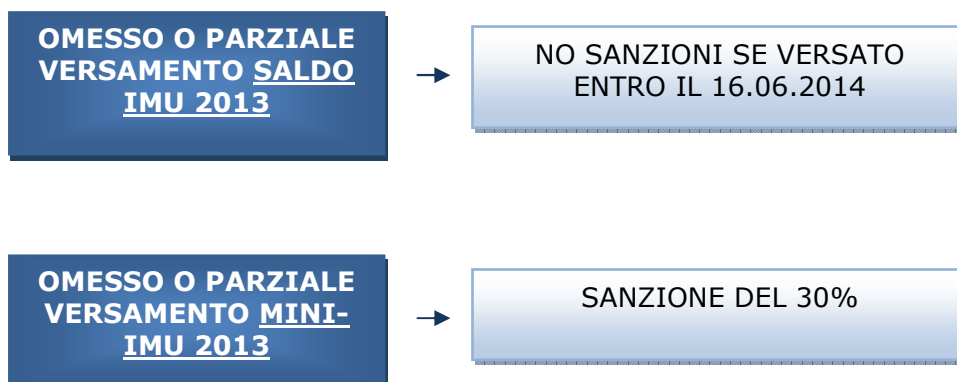
Scaduto, venerdì scorso, il termine per il versamento della mini-patrimoniale, ora particolare attenzione meritano le regole da seguire per **sanare il mancato versamento dell'imposta**, ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso.

Per rimediare al caos normativo creatosi in relazione alle scadenze Imu di fine 2013 e inizio 2014:

- ad **eventuali carenti versamenti del saldo, dovuto al 16/12/2013** su seconde case, negozi e capannoni, sarà possibile integrare il versamento entro il prossimo 16/06/2014 (versamento della 1° rata 2014), senza incorrere in sanzioni ed interessi;
- mentre, (attenzione!) alla **c.d. "mini-IMU" 2013**, sulle abitazioni principali e unità assimilate, ubicate in Comuni che hanno deliberato un'aliquota superiore a quella base dello 0,4% e sui terreni condotti e posseduti da coltivatori diretti e IAP, qualora il Comune avesse aumentato l'aliquota rispetto al 7,6 per mille, **nessuna sanatoria è applicabile.**

Il Ministero ha, infatti, chiarito (Comunicato MEF del 13.01.2014) che **alla mini-Imu non è applicabile** la disposizione recata dal comma 728 della Legge di Stabilità 2014, norma questa che prevede la non applicazione di sanzioni ed interessi, per chi regolarizza, entro il 16 giugno 2014, gli insufficienti versamenti, relativi però al solo saldo 2013.

L'omesso versamento della mini-Imu è, quindi, soggetto a sanzione del 30%. Il Comune potrà, quindi, notificare al contribuente un atto di accertamento, richiedendo l'imposta non versata, gli interessi, la sanzione oltre alle spese di notifica.



Il ravvedimento della mini-IMU 2013

E' possibile per il contribuente, regolarizzare autonomamente il mancato versamento con **l'istituto del ravvedimento operoso**. Ciò a condizione che:

- la violazione non sia stata constatata;
- e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento, delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

Dunque, una lettera del comune con la richiesta di chiarimenti o di esibizione di documenti, può inibire questa possibilità. E' quindi fondamentale procedere immediatamente, se ci si accorge di un errore.

È necessario effettuare una prima distinzione, a seconda che il contribuente intenda fruire del ravvedimento operoso:

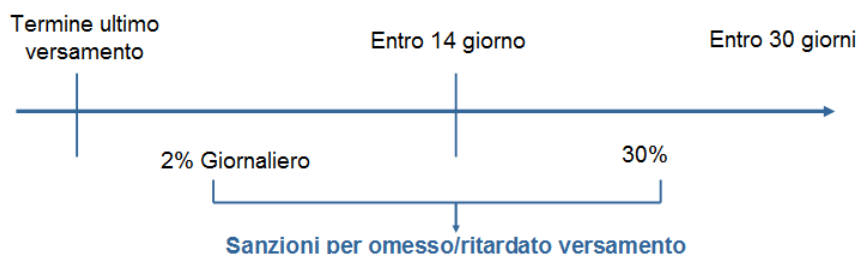
- ⇒ **"sprint" o "brevissimo"**, con regolarizzazione entro il 14° giorno dalla scadenza;
- ⇒ **"breve"**, con regolarizzazione dal 15° giorno dal termine di pagamento previsto al 30° giorno successivo alla scadenza;
- ⇒ **"lungo"**, con regolarizzazione entro la scadenza di presentazione della Dichiarazione Imu.

Ravvedimento sprint entro i 14 giorni - Una prima soluzione, **applicabile dal 25 gennaio 2014 al 07 febbraio 2014**, è quella del ravvedimento "sprint". Entro il 14° giorno successivo alla

scadenza, l'omesso versamento del saldo può essere sanato con il pagamento dell'imposta dovuta, degli interessi calcolati al tasso legale del 2,5% annuo, dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene eseguito, e della sanzione pari allo **0,2% per ogni giorno di ritardo**.

Ad esempio, se si perfeziona il ravvedimento il 28 gennaio 2014 (quarto giorno successivo all'omesso versamento), la sanzione applicabile è pari allo 0,8% (0,2% x 4).

Ravvedimento breve entro il 30° giorno - Qualora, invece, il ravvedimento venga perfezionato dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza (c.d. ravvedimento "breve"), **cioè dall'08 febbraio 2014 al 23 febbraio 2014**, in aggiunta all'imposta e agli interessi, è dovuta la **sanzione del 3% che resta fissa indipendentemente dal giorno del versamento**.



Ravvedimento lungo oltre i 30 giorni – L'ultima soluzione, passati i 30 giorni, è il ravvedimento lungo.

La regolarizzazione mediante ravvedimento operoso "lungo", consente di beneficiare della sanzione ridotta pari al **3,75% dell'imposta (1/8 del 30%)**.

Da notare che nel modello F24, le sanzioni e gli interessi vanno riportati insieme all'imposta dovuta.

Inoltre, in F24, **il solo importo dovuto a titolo di mini-Imu e Imu in generale, va arrotondato all'unità di euro per difetto**, (se la frazione è inferiore a 49 centesimi o per eccesso se superiore), **mentre le sanzioni e gli interessi da ravvedimento, vanno assunti considerando l'arrotondamento alla seconda cifra decimale**.

TERMINI RAVVEDIMENTO MINI- IMU 2013		
TIPO RAVVEDIMENTO	DATA DEL RAVVEDIMENTO	SANZIONE RIDOTTA
SPRINT	25.01.2014 – 07.02.2014	0,2% PER GIORNO
BREVE	08.02.2014 – 23.02.2014	3%
LUNGO	DAL 24.02.2014 – 30.06.2014	3,75%

ATTENZIONE - Per la compilazione del modello F24, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che:

- in caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta; **non è previsto pertanto uno specifico codice tributo** - non vanno adottati i codici tributo 3923 e 3924 (utilizzabili solo in sede di accertamento).
- sul modello F24, è necessario barrare l'apposita casella "**Ravv.**" per dichiarare che il pagamento avviene a seguito di ravvedimento operoso.
- nello spazio "**Anno di riferimento**", deve essere indicato l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento, quindi nel caso di ravvedimento va indicato l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata (2013).

Interessi applicati dal comune

Nel caso di somme a debito (a seguito di accertamento), l'importo dell'interesse è pari a quello **legale con maturazione giorno per giorno.**

Tuttavia, i Comuni possono deliberare, tramite proprio regolamento, la misura degli interessi.

Essa deve, comunque, essere compresa nel limite di tre punti percentuali di differenza, rispetto al tasso legale.

Dunque le ipotesi concrete sono due:

- se il Comune non ha deliberato alcunché circa la misura degli interessi applicabili, **il tasso applicabile è pari a quello legale**, previsto dalla normativa generale;

ATTENZIONE - **Si ricorda che dal 1° gennaio 2014, gli interessi legali sono stati ridotti dal 2,5% annuo all'1%** (D.M. 12/12/2013); pertanto, gli interessi andranno calcolati sulla base dei tassi in vigore nei singoli periodi: 2,5% fino al 31/12/2013 e dell'1% dal 2014.

- se il Comune ha deliberato la misura degli interessi applicabili: **il tasso di interesse applicabile è quello definito dal Comune nella propria delibera**; si ricorda che, detto tasso può essere al massimo superiore del 3% rispetto a quello statale, e pertanto, considerando che è attualmente in vigore la misura dell'1%, il tasso disposto dal Comune deve essere compreso tra il 1% ed il 4%.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....